

CONVENZIONE TRA LA DITTA E IL COMUNE
(art.13 bis della L.R. 54/83 introdotto dalla L.R. n.6 del 08/02/2005)

Fra il Comune di Valle Castellana (che di seguito verrà citato come Comune) codice fiscale n.80006060679 e partita iva n. 00275030674, rappresentato in questo atto del responsabile del Patrimonio Comunale Sig....., nato a Il Codice fiscale, domiciliato per la carica presso la sede comunale, munito dei necessari poteri, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale,

e

la ditta GEMAC S.r.l. con sede in C.so De Michetti n. 64, Teramo , partita iva n. 01792050674, nella persona del Sig. Curti Ettore, nato a Teramo il 15/11/1992, ed ivi residente in Via Fonte Baiano n.57 (che di seguito verrà citata come ditta) si stabilisce quanto segue:

Premesso:

- che la ditta Adriatica Cave S.r.l. con sede in Alba Adriatica (TE) aveva richiesto di poter esercitare una attività estrattiva di materiale di cava di travertino in località Palazzo, distinta al foglio n.2 particelle 189-222-272-273-274-297-298-299-694-734-786-864-865-904-940-941-943-944, in parte di proprietà ed in parte in affitto per una superficie complessiva di Ha 5.69.50 e per un volume complessivo di mc.350.000 (metri cubi trecentocinquantamila complessivi) come da progetto approvato con determina Regionale DI3/15 DEL 06/02/2008;
- che la ditta GEMAC S.r.l. subentra all'attività estrattiva sulla base dell'autorizzazione Regionale DI8/8 del 03/03/2015;
- ha presentato alla Regione Abruzzo, in data 07/02/2018, regolare domanda di proroga autorizzazione ai sensi dell'art.20 della L.R. 54/83;
- che il materiale oggetto della coltivazione di cava è costituito da Calcare;
- che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 6/2005, che impone la stipula della convenzione tra Comune e ditta;

Tutto ciò premesso la ditta e il Comune convengono di stipulare la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 132 della L.R. 6/2005;

Art. 1

Il Comune consente l'attività estrattiva della ditta nella cava di travertino sita in località Palazzo sulle aree contraddistinte al foglio n.2 particelle 189-222-272-273-274-297-298-299-694-734-786-864-865-904-940-941-943-944;

Art. 2

In base a ciò, salvi i diritti e i doveri in materia di legislazione regionale e nazionale sull'attività estrattiva di cava, cui la presente convenzione si dovrà allineare la ditta si impegna per quanto segue.

Art. 3

La ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in unica soluzione, a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici, una somma pari a € 0.1938 per mc cavato nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 54/83.

Il Comune s'impegna a trasmettere alla Ditta il programma di investimento con relativo quadro economico, riferito alla realizzazione degli interventi previsti, entro l'esercizio nel quale viene stipulata la presente convenzione, pena la sospensione nell'utilizzo dei contributi ricevuti.

Art. 4

Il primo pagamento annuale del contributo dovrà avvenire entro 30 giorni del rilascio dell'autorizzazione/concessione. Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa verifica dei metri cubi e della continuità tipologica dei litoidi trattati.

Il pagamento del successivo rateo annuale è subordinato alla comunicazione alla Ditta dell'avvenuta realizzazione dei lavori da parte del Comune.

In caso di mancata proroga di attività di cava che non comporti ampliamenti, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, riferite al volume di materiale non estratto.

Art. 5

Il Comune s'impegna ad evidenziare in maniera visibile e tangibile il contributo di cui alla presente convenzione, riportando nella realizzazione delle opere e/o infrastrutture, i dati relativi agli estremi del provvedimento autorizzatorio o concessorio, indicando altresì la denominazione della Ditta e la località di cava interessata ed il riferimento all'art. 13 bis L.R. 54/1983.

Art. 6

Per l'area e relative pertinenze su cui sono state realizzate costruzioni ed impianti ai sensi dell'art. 7 lett. H) della L.R. n. 54/1983 ricadenti in aree demaniali gravate da uso civico il Comune può procedere, ove consentito dalla legge su richiesta della Ditta esercente l'attività estrattiva, alla cessione delle aree interessate ai sensi della legislazione vigente (3) ed il prezzo di cessione è determinato in conformità dell'art. 2, comma 5 della L.R. 68/1989 e successive modifiche.

Art. 7

Le parti si impegnano all'esatto adempimento della presente Convenzione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 8

La Ditta si impegna all'esatto adempimento a regola d'arte delle prescrizioni e delle opere di coltivazione, ripristino ambientale e in ogni caso all'osservanza delle vigenti leggi di Polizia Mineraria.

Art. 9

Il Comune si impegna, ad avvenuta spesa del contributo, a rendicontare l'attuazione dei programmi d'investimento, di cui al precedente articolo 3, al Servizio Attività estrattive e mineraria della Regione Abruzzo.

Art. 10

È demandato al Servizio regionale Attività estrattive e minerarie il controllo dell'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, la verifica, della regolarità e della stabilità dei pendii e scarpate.

Art. 11

Ogni importo, tassa e spese inerenti alla registrazione del presente atto sono sostenute dalla Ditta.

Art. 12

Le parti concordano che, per ragioni propri della sicurezza e incolumità dei residenti locali. Le emissioni rumorose delle lavorazioni siano contenute nei limiti di cui alla relazione di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici (rumore) così come depositata presso questo Comune. Il mancato rispetto di quanto concordemente stabilito comporterà l'immediata sospensione della presente convenzione, nonché della conseguente autorizzazione ad esercitare attività estrattiva.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n. 128/59, al D. L.gs. n. 624/96 e successive integrazioni e modifiche, alla L.R. n. 54/1983, oltre a normative, non specificate, sostitutive, integrative e collaterali. La presente convenzione sarà adeguata dalle parti in seguito alle modifiche legislative che saranno adottate in materia dalla Regione Abruzzo.

Valle Castellana, lì

LE PARTI

Comune di Valle Castellana

La Ditta

